



ASSOFOTOVOLTAICA



ASSOFOTOVOLTAICA

# PRESENTE E FUTURO DEL FOTOVOLTAICO

**Avv. Ambrogio Papa**  
Assofotovoltaica



ASSOFOTOVOLTAICA

# **ASSOFOTOVOLTAICA**

## **la Divisione Solare di**

### **Assoidroelettrica**

**Nata a Bologna nel 2015, Assoidroelettrica dopo dieci anni di attività ed oltre quattrocento associati allarga i suoi orizzonti con la nascita della Divisione Solare che la porta a rappresentare oltre ottocento fra produttori ed operatori di settore**




ASSOFOTOVOLTAICA

## Dire NO al fotovoltaico significa far salire le bollette!

Ecco l'andamento del prezzo orario in un giorno lavorativo:

il prezzo ha dei picchi nei momenti di richiesta della manifattura ma crolla con l'entrata in produzione del fotovoltaico (e siamo solo a marzo!)






ASSOFOTOVOLTAICA


## Impianti Fotovoltaici in asta GSE

Partite economiche restituite al GSE

Valore mantenuto dal produttore




Gap Emissioni Italia: Traiettoria Attuale vs Obiettivo PNIEC 2030 (Settori ESR)



ASSOFOTOVOLTAICA

**Obiettivi PNIEC  
al 2030:  
siamo già in  
ritardo**

*Le Emissioni  
da Tagliare*



ASSOFOTOVOLTAICA

**Obiettivi PNIEC  
al 2030:  
siamo già in  
ritardo**

*Le Rinnovabili  
Mancanti*

# **Aree Idonee specifiche per il Fotovoltaico ai sensi del Testo Unico delle Rinnovabili e s.m.i.**

**Art.11-bis del D.Lgs.190/2024**



ASSOFOTOVOLTAICA

- **le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**
- **le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;**
- **gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;**
- **le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;**
- **le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;**
- **gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;**
- **gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.**



ASSOIDROELETTRICA

# Osservazioni al Progetto di Legge della Regione Emilia Romagna



ASSOFOTOVOLTAICA

- Dall'esame del progetto di legge regionale emerge chiaramente che il legislatore regionale non è intenzionato ad ampliare le aree idonee previste a livello nazionale, ma si propone sostanzialmente di limitarle, restringendo e condizionando il campo di applicazione della normativa statale con il rischio di pregiudicare il raggiungimento dei prefissati obiettivi regionali (Allegato C-bis, Tab.1, D.Lgs. 190/2024) e, di conseguenza, nazionali in ordine alla produzione installata da fonti rinnovabili.
- A tal proposito, occorre evidenziare che la vigente normativa statale (art.11-bis, comma 3, D.Lgs. 190/2024 non consente una disciplina regionale più restrittiva in materia di aree idonee, non potendo il legislatore regionale frapporre alla realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile ostacoli non previsti dal legislatore statale.
- Pertanto, il legittimo esercizio del potere di legiferazione regionale deve concretizzarsi nel rispetto e nella cornice dei principi e dei criteri dettati dalla disciplina statale (art.11-bis, comma 3 del D.Lgs. 190/2024).

In ragione di quanto sopra, si riportano di seguito le osservazioni di ASSOFOTOVOLTAICA al Progetto di legge regionale, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici,:

- a) Art.2, comma 1, lett.c): è arbitrariamente ristretta la nozione di impianti industriali e stabilimenti in violazione dell'art.11-bis, comma 1, lett. l), n.1 del D.Lgs. 190/2024 e dell'ivi richiamato art.268, comma 1, lettere h e l) del D.Lgs. 152/2006;



ASSOIDROELETTRICA

# Osservazioni al Progetto di Legge della Regione Emilia Romagna



ASSOFOTOVOLTAICA

- b) **Art. 3, comma 1**: non si fa riferimento ai principi e criteri di cui tener conto per l'individuazione delle aree idonee «ulteriori», fatta eccezione per la lettera m) dell'art.11-bis, comma 3 del D.Lgs.190/2024;
- c) **Art.3, comma 2**: si pone in evidente contrasto con quanto disposto dagli artt.2 e 3 del D.Lgs. 190/2024, che prevedono l'espressa qualificazione di interesse pubblico prevalente e di opera di pubblica utilità degli impianti da fonti rinnovabili nella ponderazione dei vari interessi regionali coinvolti. Inoltre, si pongono ulteriori limitazioni che interferiscono con la dichiarata esigenza di massimizzare le aree di installazione degli impianti da fonti rinnovabili (art.1, comma 2, lett.b) in funzione degli obiettivi regionali di potenza installata, da garantire ai sensi dell'art.11-bis, comma 5 del D.Lgs. 190/2024;
- d) **Art.6, comma 2**: si pone in evidente contrasto con l'art.8, comma 3 del D.Lgs. 190/2024, imponendo criteri per disciplinare l'effetto cumulo che non determina l'applicazione della sola autorizzazione unica, come da delega contenuta nella suddetta disposizione statale;
- e) **Art.9, comma 1**: si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art.11-bis, comma 1, lett.l), n.1 del D.Lgs. 190/2024, che non prevede alcuna priorità in favore dei soggetti insediati nelle aree idonee previste dalla normativa statale;
- f) **Art.9, comma 5**: si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art.11-bis, comma 1, lett.l), nn.1 e 4 del D.Lgs. 190/2024, imponendo condizioni e garanzie non previste dalla normativa statale;

# Osservazioni al Progetto di Legge della Regione Emilia Romagna



ASSOFOTOVOLTAICA

- g) **Art.9, comma 6**: si pone in evidente contrasto con quanto disposto dagli artt. 2 e 11-bis, comma 2 del D.Lgs. 190/2024, sottoponendo il fotovoltaico ad una condizione non prevista dalla normativa statale (ripristino produttività agricola) e comunque non riferibile agli impianti fotovoltaici collocati a terra;
- h) **Art. 9, comma 7**: si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art.11-bis, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 190/2024, imponendo condizioni non previste dalla normativa statale e aggravando il procedimento autorizzativo. Le colture certificate (peraltro ancora da individuare) non possono derogare a quanto previsto dalla normativa statale per il perseguimento degli obiettivi regionali, nazionali ed eurounitari di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come già sancito nel 2025 dal Consiglio di Stato per le aree agricole di elevato interesse in Piemonte;
- i) **Art. 10, comma 5**: si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art.11-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 190/2024, limitando l'installazione ai soli impianti agrivoltaici contrariamente a quanto previsto dalla normativa statale, fermo restando quanto osservato riguardo all'art.9, comma 7.

Le criticità, sopra sinteticamente evidenziate, denotano profili di palese incostituzionalità del Progetto di legge regionale in esame, che necessitano, pertanto, di un immediato intervento correttivo al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso costituzionale ed ordinario.



ASSOFOTOVOLTAICA

*Grazie per l'attenzione,*

*Assofotovoltaica*

*Vi augura Buon Lavoro*



ASSOFOTOVOLTAICA